

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 06315/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6315 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Di Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 67;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice, Sottocommissione n. 17, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Gianluca Mastromarino, Maria Veronica Cani, Giuseppe Posillico, Michele Iuliano, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa assunzione di misura cautelare collegiale*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27 03-2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte nella quale esclude la ricorrente dalla prova orale e, in subordine, per la sua totalità;
- dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del suindicato corso-concorso, nella parte nella quale esclude la ricorrente da tale successiva fase concorsuale e, in subordine, per la sua totalità;
- dei verbali delle Sottocommissioni della Commissione esaminatrice del suddetto corso-concorso, relativi alla correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente e, in subordine, quella sostenuta da tutti i candidati;
- della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata, sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (art. 13 D.M. n. 138 del 3/8/2017), dalla Commissione in seduta plenaria del corso concorso in parola in data 25 gennaio 2019 ed allegata al verbale n. 3 della medesima Commissione,

per i

motivi appresso specificati;

- in subordine, dei decreti, n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale viene costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

- in subordine, del Decreto del 31/12/2018 n. 2080, e successive modificazioni, del Direttore Generale Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale viene integrata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con la costituzione di n. 37 sottocommissioni esaminatrici, nella parte in vengono nominati i componenti che verranno indicati infra;

- una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, se e per quanto esistenti, i verbali relativi all'acquisizione degli elaborati della ricorrente e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARTINO ANTONELLA il 30 ottobre 2019:

per l'annullamento e la riforma dei decreti del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico:

1. – m pi AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001205. 01-08-2019 che approva l'allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24

novembre 2017) formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dichiara vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto; una agli atti preordinati connessi e consequenziali e dunque la stessa graduatoria per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, per quanto non riporta il nominativo della ricorrente;

2. – mpi. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R. 0001229. 07-08-2019 che rettifica per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019<sup>1</sup> (è, pertanto, rettificata) come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto una agli atti preordinati connessi e consequenziali e dunque la stessa graduatoria per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, per quanto non riporta il nominativo della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2019 con i quali si chiede

l'annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli

URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le

modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2024.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1137/2024 del Presidente della Sezione Quarta del TAR Lazio – Roma, depositata in data 29 febbraio 2024, resa sul ricorso R.G. N. 6315/2019.

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Antonio Lamberti